

INFORTUNIO DEL PERSONALE

RELAZIONE DEL DOCENTE COINVOLTO

RELAZIONE DEI PRESENTI O DI TESTIMONI (EVENTUALE)

CERTIFICAZIONE MEDICA

COMUNICAZIONE ALL'ASSICURAZIONE E AL BROKER

CONTROLLO DA PARTE DEL DS

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. Provvede a protocollare la relazione.

COMUNICAZIONE ALL'INAIL

COVID?

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. L'infortunio sul lavoro è l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria Inail e rappresenta l'evento al cui verificarsi scatta automaticamente la tutela assicurativa in base al principio dell'automaticità delle prestazioni sancito dall'art. 67 del T.U. 1124/65. Ai sensi dell'art. 2 del TU 1124/65, l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per:

- causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata una lesione che abbia determinato
 - o la morte
 - o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
 - o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

LA CAUSA VIOLENTA. La causa violenta è esterna alla persona del lavoratore (quindi legata all'ambiente di lavoro – nesso di causalità) e:

- agisce rapidamente a danno del lavoratore provocandogli la lesione;
- agisce in modo efficiente (cioè idoneo) a provocare la lesione riscontrata.

L'OCCASIONE DI LAVORO. Un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è stato il lavoro a determinare il rischio di cui l'infortunio è conseguenza. Il lavoratore è quindi tutelato:

- sia quando si espone ai rischi propri della sua attività lavorativa
- sia quando, per ragioni comunque riconducibili al proprio lavoro, si espone a rischi generici non direttamente connessi alle sue mansioni.

LA LESIONE. Si tratta di ogni alterazione fisica o psichica dell'organismo del lavoratore suscettibile di valutazione medico-legale dalla quale derivi:

- un'inabilità temporanea assoluta che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
- un'inabilità permanente assoluta o parziale
- la morte.

L'INFORTUNIO IN ITINERE (art. 12 D. Lgs. 38/2000). Dal 2000 è tutelato anche l'infortunio avvenuto, in orari compatibili con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto e viceversa. L'evento è tutelato anche se si utilizza un mezzo di trasporto privato.

L'INFORTUNIO IN ITINERE NELLA SCUOLA. Possono rientrare nell'assicurazione Inail gli infortuni in itinere occorsi:

- al personale non docente (i dipendenti "amministrativi" della scuola)
- agli insegnanti, se considerati soggetti assicurati.

LE PRESTAZIONI INAIL. I criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni Inail sono i seguenti:

- automaticità delle prestazioni anche in caso di mancato pagamento del premio da parte del datore di lavoro
- irrinunciabilità, incedibilità, impignorabilità, insequestrabilità del credito (tranne che per le spese giudiziarie). Le prestazioni non competono in caso di simulazione di infortunio o di doloso aggravamento delle conseguenze.

DENUNCE E COMUNICAZIONI DI INFORTUNIO INAIL: LA NUOVA APPLICAZIONE SUL SIDI. E' disponibile dal 16 dicembre 2021 una nuova applicazione "Denunce e Comunicazioni di Infortunio INAIL" preposta alla compilazione e all'invio delle istanze di infortunio in modalità telematica. Lo comunica il MI con la nota 3911 del 14712/21. Fino al giorno 17/12/2021, era ancora possibile utilizzare il vecchio applicativo "Denunce/comunicazioni infortunio" per completare l'invio delle istanze di infortunio precedentemente inserite e, per i successivi sei mesi, per consultare e archiviare in locale eventuale documentazione (ricevute di invio, modulo datore di lavoro) inerente infortuni inviati all'ente assicurativo con esito positivo.

INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI (VEDI FILE E PROCEDURA SPECIFICI). Devono essere denunciati all'Inail gli infortuni occorsi agli alunni solamente se questi svolgono le attività previste dal punto 28 dell'art. 1 TU 1124/65 (cioè se l'infortunio è avvenuto nel corso di esercitazioni pratiche, di educazione motoria o durante attività assimilate). Non devono mai essere denunciati gli incidenti occorsi durante la normale attività didattica o ricreativa (es. la caduta accidentale in aula o durante l'intervallo) perché imputabili ad attività non previste dall'art. 1 del TU 1124/65. Per le stesse ragioni, non devono mai essere denunciati gli infortuni in itinere occorsi agli alunni. Esempi di esclusione dalla tutela per gli studenti:

Infortunio in itinere (tragitto casa/scuola e scuola/casa)

Infortunio avvenuto durante la ricreazione

Infortunio avvenuto cadendo dalle scale

Infortunio avvenuto in aula durante le lezioni teoriche

Infortunio avvenuto all'ingresso o all'uscita del plesso scolastico

Infortunio avvenuto in gita scolastica, settimana bianca, durante visite culturali che non costituiscano prolungamento di un'esercitazione pratica

La settimana bianca degli studenti non è prolungamento dell'ora di scienze motorie e resta esclusa dalla tutela.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO. Devono essere denunciati all'Inail tutti gli infortuni compresi quelli in itinere occorsi al personale non docente alle dirette dipendenze dell'istituto in quanto si tratta di lavoratori tutelati ai sensi dell'art. 4 TU 1124/65. Devono essere denunciati all'Inail gli infortuni occorsi al personale docente solamente se l'insegnante infortunato è tutelato ai sensi degli artt. 1 e 4 TU 1124/65 (cioè se utilizza abitualmente macchine elettriche o se è abitualmente addetto ad esercitazioni tecnico pratiche, di laboratorio, ecc.). Alla ricezione della denuncia di infortunio occorso ad insegnante, l'Inail provvederà all'invio di apposito 'Questionario scuola' per la verifica dei requisiti di tutela, al quale l'istituto dovrà rispondere tempestivamente. Se l'insegnante è tutelato per le attività abitualmente svolte, allora è tutelato anche nei confronti dell'infortunio in itinere denunciato

all'Inail. In questo caso, oltre al 'Questionario scuola', l'Inail invierà un 'Questionario itinere' sia all'infortunato che all'istituto.

Gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro al verificarsi di un infortunio sono:

- il lavoratore deve dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, anche lieve, occorsogli: se non lo fa, perde il diritto all'indennizzo per i giorni antecedenti (art. 52 T.U. 1124/65).
- il datore di lavoro deve denunciare all'Inail tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, indipendentemente da ogni sua valutazione (art. 53 T.U. 1124/65), pena una sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.290,00 fino a un massimo di € 7.745,00 (L. 298/2006, finanziaria 2007). Nel computo dei due giorni/48 ore non si contano le domeniche.

LE MODALITÀ OPERATIVE. La denuncia deve essere presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico solamente se la prognosi contenuta supera il terzo giorno successivo all'infortunio. Se la prognosi contenuta nel certificato medico non supera il terzo giorno successivo all'infortunio non deve essere presentata la denuncia all'Inail perché la prognosi non supera il periodo minimo indennizzabile (c.d. franchigia). Qualora l'infortunio abbia causato la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia dovrà essere effettuata con telegramma entro 24 ore. La violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, sulla cui archiviazione l'Inail non esercita alcuna discrezionalità, in quanto tale potere sanzionatorio compete all'ispettorato nazionale del lavoro (INL), mentre l'Inail si limita soltanto ad azionare il relativo procedimento.

LA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. COMUNICAZIONE E DENUNCIA. Le più recenti disposizioni in materia di comunicazioni fra utenti e PA (D. Lgs. 82/2005; D. L. 82/2005– art. 38 c. 5 convertito con L. 122/2010 e DPCM 22 luglio 2011) prevedono l'obbligatorietà delle comunicazioni telematiche dirette alla PA. Pertanto, la presentazione telematica della denuncia di infortunio è diventata obbligatoria, a partire dal luglio 2013. In caso di prognosi in franchigia, dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare la comunicazione telematica di infortunio a fini statistici e informativi entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (circ. 42/2017). La comunicazione e la denuncia di infortunio sono 2 atti distinti: l'una non sostituisce l'altra. In caso di prolungamento della prognosi originariamente in franchigia, la comunicazione va convertita in denuncia di infortunio. La denuncia di infortunio telematica si presenta tramite il SIDI e un'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora a seguito di specifico protocollo d'intesa sottoscritto con l'Inail. A partire dal 02/10/2013 sono disponibili le nuove funzioni SIDI per l'invio con modalità "on line", delle denunce di infortunio ai fini assicurativi (nota MIUR prot. N. 2373 del 2/10/2013).

La piattaforma SIDI consente in cooperazione applicativa con Inail l'invio delle denunce telematiche di infortunio. Pertanto, l'eventuale malfunzionamento della piattaforma non va comunicato alla sede Inail territorialmente competente per l'infortunio che si intende denunciare, ma ai propri referenti istituzionali.

Con nota 20 novembre 2017, prot. N. 2736 il MIUR ha comunicato che accedendo all'area SIDI "gestione denunce di infortunio Inail" è possibile selezionare la tipologia di adempimento: comunicazione di infortunio/denuncia di infortunio. Selezionando comunicazione di infortunio, si può dunque procedere con l'inserimento di una nuova comunicazione, scegliendo la gestione "conto stato" oppure "ordinaria", a seconda della tipologia di lavoratore. Terminata la compilazione di tutte le sezioni è possibile procedere all'invio. In caso di momentanea indisponibilità del SIDI, e quindi nel caso i cui non sia possibile inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio on line, il datore di lavoro è comunque tenuto all'invio della denuncia all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del 1° certificato. In tali circostanze la denuncia può essere inviata via PEC alla sede Inail competente, tassativamente insieme alla stampa dell'errore restituito dal portale SIDI, ostatico dell'inoltro telematico della denuncia di infortunio. L'invio a mezzo PEC è ammesso nei soli casi di indisponibilità temporanea dei sistemi informatici. Tale circostanza, tuttavia, deve essere dimostrata. Diversamente, l'istituto non può accogliere la denuncia inviata via PEC. La denuncia inviata via PEC deve essere redatta esclusivamente su Mod. 4 -bis r.a. (ricevuta di avvenuta presentazione), completabile anche online all'indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_089654_2443090595795.pdf?section=servizi-per-te e scaricabile dal sito www.inail.it; deve essere datata, timbrata e firmata dal DS, ovvero firmata digitalmente. Le stampe dei campi compilati sul SIDI non sono equipollenti al mod. 4-bis r.a.

IL SITO WWW.INAIL.IT. Nel sito internet dell'Inail è presente una banca dati relativa alle dimensioni del fenomeno infortunistico (relativa anche alla gestione per conto dello Stato ed agli infortuni degli alunni delle scuole pubbliche), sono disponibili approfondimenti e si possono reperire gli aggiornamenti relativi:

- agli obblighi di legge
- all'impianto sanzionatorio
- a tutte le prestazioni erogate da Inail.

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA AL SIDI. Il DS, in qualità di datore di lavoro deve presentare all'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) la denuncia per gli infortuni che riportino una prognosi non inferiore ai tre giorni, verificatisi nell'esercizio dell'attività lavorativa a danno dei lavoratori, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa l'indennizzabilità del danno subito che è di competenza esclusiva dell'INAIL. Per gli infortuni con prognosi entro i 3 giorni, il Dirigente procede invece con una comunicazione di infortunio all'INAIL dell'evento accaduto, per fini statistici e informativi. Per gli infortuni che cagionino la morte o il pericolo di morte, la denuncia va effettuata entro il giorno successivo (24 ore).

Il Dirigente scolastico procede utilizzando la funzione "Gestione denunce di infortunio INAIL", per poi scegliere l'opzione di denuncia o di comunicazione. A conclusione dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema rilascia una ricevuta in PDF di avvenuta comunicazione/denuncia.

OBBLIGO DI DENUNCIA. Grava in capo al DS un vero e proprio obbligo di denuncia, previsto dal DPR 1124 del 30 giugno 1965 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). La denuncia di infortunio va presentata entro 48 ore dalla formale comunicazione di avvenuto infortunio che il lavoratore è tenuto a dare alla scuola, presentando anche certificato medico della struttura medica (ad es. il certificato rilasciato dal pronto

soccorso) che ha fornito assistenza per l'infortunio e che specifica la prognosi (N.B. il certificato è trasmesso per via telematica dalla struttura medica direttamente all'INAIL). L'INAIL limita però la portata dell'obbligo alla previa formale comunicazione del dipendente, la cui eventuale inerzia non comporta l'insorgenza di alcun obbligo di denuncia. La denuncia e il certificato medico devono riportare: generalità del dipendente, data e ora dell'accaduto, le cause e le circostanze, danno subito. Il D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, attuativo della riforma "Jobs Act", ha eliminato l'obbligo di tenere il registro degli infortuni, come specificato anche dalla Circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015. Inoltre la riforma ha traslato dal DS all'INAIL l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza le denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguita la morte.

OBBLIGO DEL DIPENDENTE. L'adempimento a carico del lavoratore vittima di infortunio è di comunicare alla scuola in modo tempestivo l'avvenuto infortunio, comunicando il codice identificativo del certificato medico (art. 52 DPR 1124/1965).

CHIARIMENTI INAIL. L'INAIL, con la Circolare n. 24 del 9 settembre 2021, ha fornito chiarimenti sull'obbligo di denuncia degli infortuni e sulle sanzioni applicabili in caso di sua violazione. Riguardo l'inizio della decorrenza del termine dei 2 giorni, a partire dal quale decorre l'obbligo di denuncia, l'INAIL precisa che, se trattasi di giorno festivo l'inizio slitta al primo giorno successivo non festivo (ad es. se il dipendente invia formale comunicazione nella giornata di domenica, il termine decorre a partire dal lunedì); specifica inoltre che se la scuola è articolata secondo la settimana corta, il sabato è considerato giorno feriale ordinario.

Per il caso in cui in origine l'evento avesse ricevuto una prognosi entro i 3 giorni per poi ricevere un prolungamento, il termine per l'obbligo di denuncia scatta a partire dal ricevimento del nuovo certificato medico riportante l'estensione della prognosi.

SANZIONI. In caso di omessa denuncia dell'evento di infortunio, l'INAIL apre il procedimento sanzionatorio procedendo con diffida alla contestazione dell'addebito. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 53 del DPR n. 1124 del 1965 varia da € 1.290,00 a € 7.745,00 euro. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'INAIL segnala all'Ispettorato del lavoro la violazione, per gli adempimenti di competenza previsti dalla L. n.689 del 24 novembre 1981, finalizzati all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

COVID. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI DENUNCIA DEI DS. CHIARIMENTI INAIL. Il MI ha pubblicato la nota n. 688/2021, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata. Una domanda riguarda gli obblighi di denuncia cui – stante la sostanziale equiparazione dell'infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all'infortunio sul luogo di lavoro – sono tenuti i DS in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al DPR 1124/1965, "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Ai sensi dell'art.42 c. 2 D. L. 18/2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27, l'infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all'infortunio sul luogo di lavoro. In merito a quanto stabilito dalla circolare Inail n.13/2020, si conferma la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. L'Inail ha chiarito che insegnanti, DS,

personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza – quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti – sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio. La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1 c. 14 del D. L. 33/2020. L’eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare – art. 29-bis del D. L. 23/2020 convertito dalla L. 40/2020 – soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli regionali.

Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei DS, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail – laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19. Sul punto, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” – circolare 13/2020 – adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare). Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. In tal senso, l’art. 53 c. 1 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l’assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il DS ne conosce i dati di riferimento. La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore – ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato

stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10). La violazione dell'obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) e dell'art. 55 c. 5, lett. g), del D. Lgs. n. 81/2008 e, per espressa previsione del c. 6 del medesimo art. 55, "L'applicazione della sanzione di cui al c. 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124"

L'Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell'Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

Quando non è previsto l'obbligo. Fuori da questi 2 casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai DS.

QUANDO VA PRESENTATA LA DENUNCIA? Il c. 1 dell'art. 53 prevede che la denuncia dell'infortunio sia presentata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata, dal 22 marzo 2016, dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Ciò significa che il dies a quo della decorrenza dei termini non è il giorno medesimo in cui il datore ha avuto contezza dell'accaduto, bensì il giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio nel quale sono specificati la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Qualora il dies a quem sia un giorno festivo, il termine slitterà al primo giorno successivo non festivo; nei casi in cui, invece, l'orario di lavoro sia articolato su 5 giorni settimanali, il sabato è da considerarsi come un normale giorno feriale.

INFORTUNI PIÙ LUNGHI DEL PREVISTO. Può accadere che, dopo un primo accertamento medico che aveva prognosticato l'infortunio guaribile entro tre giorni da quello in cui l'evento di danno si è verificato, la prognosi si prolunghi al quarto giorno. In tali casi, come sottolineato dalla Circolare INAIL n. 24, "il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (ossia i tre giorni)".

Segnalazione di infortunio effettuata dal lavoratore, da patronati o dall'INPS

La Circolare in argomento chiarisce che l'INAIL è tenuta ad istruire il caso di infortunio anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono e dell'INPS, nei casi in cui l'evento di danno sia da configurare come infortunio sul

lavoro. In situazioni di tal specie, le competenti sedi INAIL dovranno chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio al fine del corretto proseguimento dell'istruttoria.

La Circolare prosegue, poi, affermando che, qualora "si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all'art. 53 c. 1, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, la quale viene trasmessa dalla Sede competente via PEC o per posta".

Fuori dai suddetti casi:

- presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e/o
- richiesta di denuncia da parte della sede INAIL;

non è ravvisabile in capo al DS alcun obbligo di denuncia di infortunio.

TEMPISTICHE IN CASO DI MORTE. Nei casi in cui dall'infortunio sia derivata la morte o ricorra il pericolo di morte, i termini si abbreviano, dovendo la denuncia essere trasmessa entro 24 ore dall'infortunio. Il motivo della brevità dei suddetti termini deriva dall'interesse dell'INAIL a istruire in tempi celeri il caso di infortunio, così da erogare ai superstiti, per il caso di morte del lavoratore, le prestazioni economiche spettanti, ovvero, per fornire al lavoratore in pericolo di vita, quanto più rapidamente possibile, le prestazioni economiche, sanitarie ed assistenziali dovute per legge.

IL REGIME SANZIONATORIO E LA DIFFIDA OBBLIGATORIA. Quanto al regime sanzionatorio, la L. n. 561 del 28 dicembre 1993 ha depenalizzato la fattispecie di omessa, tardiva e incompleta denuncia – per la quale l'art. 53, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124/65 stabiliva la pena pecuniaria dell'ammenda – prevedendosi, all'art. 2 della predetta Legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.290,00 a 7.745,00. La violazione dell'obbligo di denuncia scatta il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere eseguita la denuncia medesima.

Il procedimento sanzionatorio si avvia con la diffida obbligatoria (ex art. 13 D. Lgs. n. 124/04) con la quale le Strutture territoriali provvedono all'immediata contestazione e notificazione della violazione accertata: la contestazione dell'illecito deve essere effettuata entro 90 giorni a pena di decadenza. La diffida obbligatoria è necessaria, operando come condizione di procedibilità, anche per i casi di denuncia tardiva; in tali casi, il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, dato che risulterebbe iniquo trattare nel medesimo modo chi effettua l'adempimento dovuto in ritardo rispetto a chi lo omette totalmente (circolare INAIL n. 24 del 9 Settembre 2021).